

# **Aumento delle tariffe e delle aliquote ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio: una recente risoluzione ministeriale (seconda parte)**

Scritto da Interdata Cuzzola | 26/06/2017

Chiarito, quindi, che la facoltà di aumento deve esercitarsi entro il 31 luglio di ciascun anno, è bene ribadire che tale termine debba considerarsi perentorio, come emerge dalla correlazione esistente tra l'ipotesi di mancata approvazione del bilancio annuale di previsione entro il termine stabilito dalla legge e quella di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del TUEL entro il 31 luglio di ciascun anno, resa evidente dal disposto di cui al comma 4 dello stesso art. 193, ai sensi del quale *"la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio [...] è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo"*.

In entrambe le ipotesi (mancato rispetto del termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione e mancata tempestiva adozione delle misure finalizzate al ripristino degli equilibri di bilanci in particolare), infatti, l'inadempimento dell'ente locale dà luogo all'avvio della procedura di diffida da parte del Prefetto e di eventuale nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141, comma 2, del TUEL.

Atteso, pertanto, che la mancata adozione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio equivale ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, il principio secondo cui *"in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge"* l'autorizzazione del Prefetto ad approvare il bilancio oltre il termine previsto dalla norma *"non comprende, [...], il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 in materia di aliquote e tariffe"* deve necessariamente trovare applicazione anche con riferimento all'ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 del TUEL.

Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali. per ricevere notizie sull'iscrizione al servizio potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: [direzione@cuzzola.it](mailto:direzione@cuzzola.it)